

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3732

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATANOSO GENOESE, BARBARESCHI, BONINO, CARLUCCI, CIRIELLI, DIVELLA, ESPOSITO, FAVIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIBIINO, GIRLANDA, HOLZMANN, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, MARSILIO, MINASSO, NASTRI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SPECIALE, TASSONE, TRAVERSA, VELLA, ZACCHERA**

Introduzione dell'articolo 574-ter del codice penale, concernente la violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli

*Presentata il 24 settembre 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi in Italia, e nell'occidente in genere, la violenza più frequente che i minori subiscono prima, durante e dopo la separazione dei genitori è quella psicologica. Un genitore « abusa » della propria posizione e della maggiore forza mentale per i più diversi scopi: quello di vendicarsi sull'altro genitore, di denigrare il genitore che dispone di poco tempo da trascorrere con i figli, di ottenere benefici materiali (casa, assegni di mantenimento) o, semplicemente, quello di impossessarsi della prole.

L'abuso può essere compiuto in modo studiato e sistematico oppure in modo incontrollato e impulsivo. Tale violenza ha un alto potenziale di distruttività nei riguardi del minore che vi è sottoposto. Una differenza fondamentale tra la violenza fisica e quella psicologica è che, mentre la prima è più facilmente visibile, quella mentale può essere subita dal minore senza accorgersene, con danni talvolta assai più durevoli o permanenti.

Avere subito questa violenza da piccoli o da adolescenti incrementa le possibilità di

patologie mentali e fisiche anche gravi, oltre che peggiorare in generale la qualità della vita. Una mente violentata, disarmata, plagiata, gettata nel caos, non solo non è più in grado di gestire la propria vita e cade in depressione, ma perde anche il controllo di alcune principali funzioni di sostentamento dell'essere umano. Come tutte le violenze, se ne può uscire, ma la difficoltà di individuarne l'origine rende la violenza psicologica molto ardua da estirpare.

La presente proposta di legge vuole arginare questo fenomeno, prevedendo un rimedio giuridico contro la possibilità che un genitore possa mettere in atto azioni che limitino il normale e sano contatto fisico e psicologico dell'altro genitore con il figlio.

Appare certo, infatti, che il rapporto equo ed equilibrato, affettivo ed educativo del figlio con entrambi i genitori (cosiddetto principio della « bigenitorialità ») possa garantire al figlio stesso una maggiore salute fisica e psicologica nonché realizzare il suo legittimo diritto a un'ar-

moniosa crescita e sviluppo umano, diritto che dobbiamo a tutti i bambini in eguale modo, anche ai figli di genitori separati che, senza averlo chiesto né auspicato, si sono trovati ad affrontare la dura realtà della separazione dei loro genitori.

Questa proposta di legge, dunque, intende sanzionare le condotte gravemente lesive degli obblighi derivanti dall'affidamento della prole in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, assumendo come parametro l'osservanza degli accordi o dei provvedimenti adottati dal giudice per regolare i reciproci diritti e doveri dei genitori e i loro rispettivi obblighi verso i figli e graduando le sanzioni penali secondo la rilevanza e la reiterazione delle violazioni.

Si tratta di uno strumento per la protezione dell'integrità fisica e morale dei minori e dei genitori stessi, del diritto alla bigenitorialità, nonché del ruolo e del rapporto paterno e materno con i figli e dei legami con entrambi i rami parentali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Nel capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 574-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 574-*ter.* — (*Violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il genitore che, allo scopo di impedire o di limitare il rapporto del figlio minore con l'altro genitore, direttamente o mediante l'attività di terzi, viola gravemente gli accordi o le disposizioni impartite dal giudice ai sensi degli articoli 155 e 155-*bis* del codice civile e dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, o ne rende impossibile l'esecuzione, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

Qualora le condotte previste dal primo comma siano reiterate per più di tre volte in un periodo di sei mesi, ovvero qualora l'impedimento o la limitazione si protraggano per più di tre mesi, il genitore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva, la pena è raddoppiata.

La condanna per il reato previsto dal secondo comma comporta la sospensione e, in caso di recidiva, la decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori.

I reati previsti dal presente articolo sono punibili a querela della persona offesa ».

€ 1,00



\*16PDL0045150\*